

Bologna, 30/04/2014

Prot. N. 5064

Spett. le

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria

D.G. Programmazione territoriale e negoziata, intese.

Relazioni europee e relazioni internazionali

Viale Aldo Moro 30

40127 BOLOGNA

Email:

giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it

Alla Cortese Attenzione:

Dott. Giovanni Santangelo

Componenti Tavolo di Lavoro

Atti di coordinamento art.12 LR.15/2013

Tavolo Modulistica – Osservazioni

Il lavoro dei tavoli per la redazione degli atti di coordinamento ha cercato per quanto possibile la massima condivisione delle proprie conclusioni ma registriamo l'estrema difficoltà di un flusso informativo costante e congruo rispetto alle problematiche di volta in volta riscontrate.

Ogni commento sul lavoro svolto non può che tenere conto del lavoro degli altri tavoli, tra i quali in particolare il tavolo "Semplificazione" e per quanto in proiezione il tavolo "Controlli" che ha già prodotto il proprio atto di coordinamento; lavoro complesso ed articolato che necessariamente una volta messo alla prova dovrà porsi a verifica con le opportune modificazioni.

Tra i tavoli di maggiore interesse, anche se si riteneva di minore impatto sull'operare dei tecnici e degli uffici comunali, c'è il tavolo Modulistica che ha il compito di tracciare una linea comune tra gli enti regionali in un campo nel quale la disomogeneità di atteggiamento e di attenzione dei vari enti ha portato ad un di tutto e di più'. **Risolvere quindi con un atto di coordinamento regionale la variabilità della modulistica che si riscontra nel panorama regionale a vantaggio di una chiarezza interpretativa degli effetti è un obiettivo condiviso e che riteniamo importante perseguire.**

Il giudizio è nel complesso positivo per quanto al confronto ed alle modalità di discussione; registriamo di contro che la variabilità degli intervenuti con un continuo modificarsi della platea ha portato ad un dilungarsi della discussione su punti a volta marginali e meramente procedurali.

Il lavoro svolto quindi non ha consentito, per quanto al tavolo modulistica, l'approfondimento opportuno su temi che la Federazione degli Architetti ritiene importanti ed indifferibili ed in particolare:

_sui risvolti penali delle Asseverazioni, tutte indistintamente sottese alle sanzioni dell'art.359 e 481 c.p.;

_alla organizzazione di una modulistica effettivamente semplificatoria rispetto al panorama attuale, con particolare riguardo alla ridondanza dei dati richiesti, al ripetersi di informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e alla richiesta di asseverazioni su fatti e circostanze non incidenti in talune casistiche di intervento edilizio;

_all'accertamento conclusivo in ordine alla possibilità che con normativa regionale e/o con la modulistica si può ampliare la sfera penale indicata dalla normativa nazionale con riguardo alle procedure e ai contenuti delle dichiarazioni dei tecnici.

MA LE ASSEVERAZIONI PROPOSTE NELLE BOZZE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTE SONO TUTTE DOVUTE? E' QUESTA LA VIA MAESTRA DELLA SEMPLIFICAZIONE? ASSEVERARE TUTTO?

Sotto il cappello degli articoli 359 e 481 del c.p. le dichiarazioni di asseverazione dei tecnici **si sono assommate, tutte motivate dall'esercizio di pubblica necessità**, indistintamente tutte sia con riguardo a norme di conformità urbanistica di sicurezza e di tutela sia per meri calcoli di oneri e sulle caratteristiche dimensionali degli interventi. La modulistica appare costruita in maniera tecnicamente idonea sotto il profilo della ricognizione normativa di riferimento, **ma oggettivamente appare non sufficientemente meditata in ordine ai contenuti delle asseverazioni che si espandono ben oltre le indicazioni della normativa nazionale** e a nostro giudizio rispetto al senso stesso della asseverazione.

Il tutto con l'effetto di rendere la auspicata semplificazione amministrativa grandemente a carico dei liberi professionisti, estendendo per mezzo di modulistica i reati penali ad atti amministrativi fino ad ora esclusi. **Ampliando i risvolti penali con un reato fastidioso, quale il falso**, reato difficile da giustificare di fronte alla giustizia penale in quanto poi strettamente connesso al magma normativo, alla confusione pianificatoria, alla incertezza dei vincoli e ancor più' al mero errore o svista asseverativa.

E' necessario avviare una analisi "tecnica" degli articoli sottesi alle asseverazioni o certificazioni nel transito tra norma nazionale e norma regionale.

Appare per chi scrive chiaro che la necessità della dichiarazione di Asseverazione deve essere espressa previsione di disposizione normativa nazionale che ne determini i contenuti dichiarativi espressamente previsti dalla disciplina che la richiede.

Dovremmo quindi affrontare quanto prevedono le norme di riferimento per la CIL, la SCIA, la DIA e il Permesso a Costruire, con la riproposizione del dettato normativo

nazionale l'analisi delle previsioni e la individuazione del perimetro delle dichiarazioni richieste.

Nel confronto tra DPR.380/2001-L.241/90 e LR 15/2013 in prima analisi si ricava che:

- _rispetto alla normativa statale le modulistiche predisposte in alcuni casi superano le previsioni normative di riferimento;
- _la disciplina regionale amplia l'elenco delle valutazioni da porre in atto per il titolo abilitativo, sono tutte da asseverare? la norma regionale può farlo? si può ampliare la sfera penale in sede regionale?

Si conclude quindi che, la giusta e doverosa spinta al volere dare al tecnico, al cittadino, all'impresa, un perimetro alle asseverazioni (e quindi alla normativa di riferimento), **non può e non deve risolversi con un TUTTO DENTRO.**

Riteniamo di contro che debba risolversi in una giusta ed equilibrata articolazione della modulistica che assegni alle Asseverazioni con effetti penali le formulazioni richieste per legge nazionale e che eventualmente contenga e proponga **in una sorta di atto ricognitivo le normative da includere nella valutazione dell'intervento**, a vantaggio di un giusto screening normativo dei tecnici soprattutto piu' giovani.

L'auspicio ultimo è che nella ricerca dei contenuti delle Asseverazioni si persegua, anche rivedendo le disposizioni normative di riferimento, una relazione di Asseverazione che si diversifichi:

Asseverando le disposizioni che:

- _conformano l'intervento alle norme urbanistiche e paesaggistiche;
- _accertino la presenza di vincoli statali;
- _accertino la necessità di applicazione delle norme principali di sicurezza.

Rimandando ad una mera ricognizione normativa le disposizioni che:

- _non hanno esse stesse un rilievo penale;
- _si basano su accertamenti dimensionali o prestazionali;
- _includono requisiti prestazionali o igienico sanitari regolarmente connessi con soluzioni tecniche o dimensionali poi spesso meglio articolate in progetti esecutivi se non in corso d'opera.

**Gruppo Semplificazione e Normativa
Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna
Il Referente
Arch. Paolo Marcelli**



A seguire si propone:

- 1 *Analisi modulistica proposta punti di specifica osservazione;*

Allegato 1 -

Analisi modulistica - proposta punti di specifica osservazione.

A seguire si propone una elencazione di specifiche osservazioni per quanto alla modulistica proposta con riferimento a quanto inviato con precedenti mail, fatte salve le eventuali modificazioni intervenute anche in seguito alla riunione del 10/04/2014.

- a) Per quanto al modello relativo alla **Comunicazione per Accatastamento all'Urbano**, si suggerisce di inserire nella variabile della comunicazione relativa ai dati dell'azienda anche la casistica relativa all'eventuale assenza (al momento della dichiarazione) di una azienda agricola attiva, consentendo quindi di escludere dalla compilazione i capi relativi all'azienda. La problematica rileva frequentemente in situazioni collinari e montane là dove il frazionamento aziendale che storicamente ha interessato i territori si evidenzia con corpi aziendali ormai da generazioni non piu' condotti da aziende agricole o da coltivatori diretti.
- b) Per quanto al modello relativo alla **Comunicazione di Inizio dei Lavori**, richiamando integralmente le riflessioni svolte nel documento di sintesi, non si può non evidenziare come la modulistica **amplia i contenuti della Asseverazione** rispetto alla norma nazionale dell'art.6 DPR.380/2001 che è ben circoscritta a taluni elementi che costituiscono la Asseverazione del tecnico. Si ritiene comunque di evidenziare la necessità di:
- _rivalutare l'esclusione di lavori previsti in economia, con particolare riflessione in riguardo ad interventi di marginale entità e minima complessità rientranti nella manutenzione straordinaria (si vedano ad esempio partizioni interne in cartongesso, sostituzione di rivestimenti non dello stesso materiale ecc.) che possono essere eseguiti direttamente dal committente. Riteniamo che tale possibilità non possa essere esclusa posto che comunque avremo una dichiarazione del proprietario che nell'ipotesi di tale possibilità sarà piu' facilmente incentivato a provvedere alla comunicazione preventiva che altrimenti, viene disincentivata;
 - _riconsiderare l'elenco delle asseverazioni inserendo nell'apposita dichiarazione esclusivamente quanto indicato all'art.6 del DPR-380/01.
- c) Per quanto al modello relativo alla **Comunicazione di ultimazione dei Lavori**, richiamando integralmente le riflessioni svolte in precedenza, non si può non evidenziare come tale adempimento sia stato introdotto dalla normativa regionale. Per quanto alla previsione della comunicazione delle varianti si richiama integralmente quanto sopra indicato al punto b) con particolare riferimento all'elenco di asseverazioni previste.
- d) Per quanto al modello relativo alla **Domanda di Rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità**, si fa riferimento all'approfondito confronto del 10/04/2014 in relazione al fatto che tale atto possa quindi riportare i dati specifici a consuntivo

dell'intervento anche nel dettaglio per edificio e unità immobiliare. Si riscontra anche in questo caso l'ampliamento delle dichiarazioni di asseverazione rispetto all'art 24 comma 1 del DPR.380/01, peraltro già indicato dalla normativa regionale. Si ritiene **opportuno** modificare la posizione della conclusione di asseverazione di pagina 8 spostandola alla fine dei punti da 1) a 14), **che pertanto vanno a costituire una ricognizione normativa e di adempimenti**, in modo da circoscriverne la portata della asseverazione a quanto esplicitamente richiesto dalla rinnovata normativa regionale consentendo la collocazione della Asseverazione alla fine della ricognizione delle fasi costitutive il processo edilizio.

- e) Per quanto al modello relativo alla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (e con rilievo rispetto al modello del permesso a costruire), **anche in questo caso** si fa riferimento all'approfondito confronto del 10/04/2014 in relazione al fatto che è opportuno escludere da tale modello la riproposizione sistematica dei dati dimensionali specifici dell'intervento nel dettaglio indicato nella modulistica per edificio e unità immobiliare. Si riscontra anche in questo caso l'ampliamento delle dichiarazioni di asseverazione rispetto alla normativa di riferimento a cavallo tra la DIA del DPR.380/01 e la SCIA della L.241/90.

Si ritiene comunque necessario che alla modulistica si apportino le seguenti modificazioni:

1_per quanto alla modulistica per interventi in sanatoria, pare necessario evidenziare l'opportunità che la dichiarazione del titolare e la asseverazione del tecnico siano poste in termini accertativi e di attesa dell'ottenimento di atti di assenso di altri enti;

2_rivalutare l'esclusione di lavori previsti in economia, con particolare riguardo ad interventi di marginale entità e minima complessità rientranti nella manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti direttamente dal committente; a tal proposito si richiamano le considerazioni già indicate per la Comunicazione di Inizio dei Lavori;

3_ridurre la richiesta di dati personali, di professionisti e di imprese agli strettamente necessari rispetto a quanto previsto dal modello in esame, in particolare:

_nei dati del titolare si possono eliminare i dati già contenuti nel codice fiscale, data e luogo di nascita;

_nei dati di soggetti coinvolti si possono eliminare, per i titolari i dati già contenuti nel codice fiscale, per i tecnici incaricati eliminare oltre ai dati già contenuti nel codice fiscale anche i dati della residenza, per quanto alle imprese con finalità di richiesta del DURC si ritengono sufficienti i dati contenuti nelle prime stringhe fino alla firma per accettazione incarico;

_nei dati del progettista nell'ambito della Asseverazione si possono eliminare i dati oltre il Codice Fiscale includendo comunque la PEC.

4_per quanto ai quadri relativi alle dichiarazioni del titolare siamo ad evidenziare quanto segue:

_nel quadro d) inizio lavori, si richiede di inserire la possibilità di comunicare la data di inizio dei lavori con atto successivo comunque entro un anno dalla data di efficacia o di controllo di merito della SCIA;

_nel quadro g) regolarità urbanistica e precedenti edilizi, si richiede di eliminare la parola pienamente, che assume una ridondanza dichiarativa che pare escludere le tolleranze o altre valutazioni previste dalle leggi, dalla dichiarazione “pienamente conforme” che diventa “conforme”;

_nel quadro h) calcolo contributo costruzione, si richiede di inserire al punto h.2.3 la frase “fatte salve le verifiche a cura della Amministrazione Comunale nei termini di legge”, ciò per tenere conto di eventuali errori di calcolo e valutazione dei contributi;

_nel quadro n) diritti di terzi, si richiede di riformulare la dichiarazione con chiarezza di tutela dei diritti di terzi e stralciare la formulazione di “sollevare l’amministrazione comunale da ogni responsabilità...”;

5_per quanto ai quadri relativi alla documentazione siamo ad evidenziare quanto segue:

_per quanto alla documentazione tecnica per opere strutturali prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, si richiede di aggiungere che può coincidere con l’elaborato grafico e la relazione della SCIA.

6_per quanto alla Relazione Tecnica di Asseverazione siamo ad evidenziare quanto segue:

In primo luogo, in considerazione delle premesse della nota di sintesi, si ritiene opportuno modificare la dichiarazione di asseverazione di pagina 22 con un semplice e più congruo **“Premesso che:”**, così che i punti da 1) a 27), vanno a **costituire una ricognizione normativa e di adempimenti propedeutica alle Asseverazioni** che così si collocano dopo il punto 27), Asseverazioni che a nostro giudizio vanno ricondotte ad una formulazione di maggiore aderenza al 380/2001:

“Che asseveri

La conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati;

La conformità ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.”

7_per quanto ai quadri relativi alla Relazione Tecnica di Asseverazione siamo ad evidenziare quanto segue:

_nel quadro 1) tipologia di intervento e descrizione..., si richiede di conservare il punto 1.8 relativo alle varianti in corso d’opera e di inserire un punto di elenco relativo ad “altro”, per contenere i casi residuali in definitiva previsti dal comma 1 dell’art.13 della LR15/2013;

_nel quadro 2) stato legittimo..., si richiede di considerare quanto previsto dall’art.9.bis del 380/2001 recentemente introdotto che introduce il concetto di non richiedere documentazione già in possesso della amministrazione; così da trasformare la verifica di legittimità dello stato di

fatto in una ricognizione di sostanziale corrispondenza dello stesso ai titoli edilizi rintracciati dal professionista e/o messi a disposizione dal committente e prevedere la verifica della documentazione di archivio da parte dell'amministrazione nei termini di controllo. Per sostanziale corrispondenza deve essere ufficialmente definito, da atto regionale, che le difformità siano riconducibili ad interventi oggi eseguibili con semplice CIL, in alternativa si deve in ogni caso ammettere la presentazione di una CIL tardiva anche per opere realizzate prima dell'introduzione del nuovo titolo edilizio (fatti salvi i limiti della presentazione della CIL). Si rinnova infine la richiesta di introdurre per legge o per disposizione regionale la possibilità di richiedere un certificato di stato legittimo dell'immobile rilasciato dall'amministrazione comunale come già richiesto in altre occasioni;

_nel quadro 3) dati geometrici dell'immobile, si richiede di ridurre la portata dei dati richiesti ai soli dati generali di conformità urbanistica e parametri previsti dallo strumento comunale; eliminando dati specifici più propriamente rinviabili all'atto della fine dei lavori o meglio all'atto della richiesta di agibilità;

_nel quadro 5) dati economici dell'intervento, si richiede di ridurre i dati ivi richiesti ai soli previsti dal punto 1. Prime sei righe; punto 2. Tutti. Si ritiene che quanto previsto dal punto 3. Possa trovare migliore collocazione nella relazione tecnica e/o negli atti di convenzione dell'eventuale PUA;

_nel punto 8) sicurezza degli impianti, si richiede di aggiungere all'ultimo punto che la presentazione del progetto dell'impianto è prevista quando stabilito per legge;

_nel punto 14) conformità igienico sanitaria, si ritiene che:

_sia necessario sostituire la parola *nonché* del punto 14.2.1 con la parola *oppure*, intendendo i requisiti integrativi quali sostitutivi del DM richiamato, con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente;

_sia necessario inserire analogo previsione anche in relazione a **tutte** le attività diverse dalla residenza (commercio centro storico, ecc);

_nel punto 15) interventi in zona sismica, si richiede che:

_gli elaborati grafici richiesti possano eventualmente coincidere con le elaborazioni architettoniche qualora sufficienti ad esplicitare l'intervento proposto;

_l'impegno a non iniziare i lavori prima del rilascio della autorizzazione sismica sia competenza del committente, titolare, richiedente;

_nel punto 20) edifici tutelati..., si richiede che venga inserita la possibilità di evidenziare che l'immobile è sottoposto a tutele che comportano parere della competente sovrintendenza e pertanto interventi esclusi da parere CQAP come da LR.15/2013;

Si richiede infine di eliminare il periodo "sollevando da ogni responsabilità l'amministrazione comunale di..... di fronte a terzi" essendo una dichiarazione non rientrante nei poteri del professionista.